CHE RECA DISPOSIZIONI CONTRO ALCUNE FRODI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO

Art. 6

Indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, qualsiasi vendita, ovunque fatta, per ragione di lucro e per fine di commercio, di oggetti preziosi di che all'art. 6 della tariffa speciale di bollo e disposizioni successive, o di oggetti qualificati di lusso a termini del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, e disposizioni successive, quando la vendita sia fatta da chi non e' iscritto, per tali commerci e per l'esercizio in determinati locali o in determinate forme, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo, di imposte dirette, di pubblica sicurezza e di commercio, e' punita con la pena pecuniaria di L. 2000 e con la confisca delle merci e dei valori, compresi quelli portati sulla persona.

Versione in vigore dal 4 maggio 1921, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che reca disposizioni contro alcune frodi in materia di tasse di bollo
Estremi	Legge 10 aprile 1921, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1921

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-reca-disposizioni-contro-alcune-frodi-in-materia-di-tasse-di-bollo/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it